



**Tribunale di Roma  
Sezione specializzata in materia di impresa  
Sedicesima sezione civile**

riunito nella camera di consiglio del 9 gennaio 2018, composto dai Sig.ri magistrati:

dott.	Stefano Cardinali	Presidente,
dott.	Umberto Gentili	Giudice,
dott.	Guido Romano	Giudice estensore,

visti gli atti del procedimento n. 60317/2017 r.g. per reclamo proposto ex art. 669 *terdecies* c.p.c. dalla s.a.s. di e dalla medesima Sig.ra

avvero l'ordinanza resa in data 30 agosto 2017 dal Tribunale di Roma nell'ambito del subprocedimento cautelare n. 8204/2017 r.g.;

letti gli atti di causa; sentite le parti;

a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 6 dicembre 2017,

premesso che, con ricorso presentato ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il Sig.

chiedeva al Tribunale di Roma, nel contraddittorio con le odierne reclamanti, di accogliere le seguenti conclusioni: «dichiarare la sussistenza del diritto dell'istante a procedere in via d'urgenza con l'azione cautelare intentata; ordinare la produzione del rendiconto per l'anno 2014, per l'anno 2015 e per l'anno 2016 come sopra richiesto in dettaglio e, per l'effetto, condannare la società s.a.s., in persona del legale rappresentante, al pagamento degli eventuali utili che risulteranno dovuti in favore del socio accomandante Sig.

; - nel caso di insussistenza di utili, di irregolarità gestorie o di ammanchi, accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministratore, Sig.ra

per la *mala gestio* e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento dei danni in favore di , anche solo con condanna generica nell'*an debeatur* ovvero con liquidazione nella misura che verrà accertata di diritto o in via equitativa ex art. 1226 c.c. e/o che sarà ritenuta di giustizia»;

premesso ancora che, costituitisi, con una unica comparsa, la s.a.s. di  
e la medesima Sig.ra le quali concludevano per il rigetto  
dell'istanza, con ordinanza resa in data 30 agosto 2017, il Tribunale accoglieva solo  
parzialmente il ricorso e «ordina(va) alla società s.a.s. di  
(...) di mettere a disposizione del ricorrente e/o di persona di  
sua fiducia tutta la documentazione indicata in ricorso e non ancora acquisita, nonché di  
consentire di estrarne copia, a cura e spese del ricorrente stesso (...);»;  
premesso, infine, che, con atto tempestivamente depositato la s.a.s. di  
e la medesima Sig.ra proponevano reclamo avverso tale  
provvedimento di cui ravvisavano l'ingiustizia e la contraddittorietà.

**osserva quanto segue**

Il reclamo proposto dalla s.a.s. di e dalla medesima  
Sig.ra avverso l'ordinanza resa in data 30 agosto 2017 è fondato e va, conseguentemente, accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.  
Decidendo sul ricorso cautelare, proposto ai sensi degli artt. 2320 c.c. e 700 c.p.c., dal Sig. , quale socio accomandante della società s.a.s. di  
, il Tribunale ha ritenuto parzialmente fondata la domanda ritenendo di potere concedere la cautela nei limiti della consultazione dei libri e degli altri documenti della società finalizzata al potere di ispezione e controllo riconosciuto al socio accomandante dall'art. 2320 u.c. c.c. (così, evidentemente, riqualificando l'originaria domanda di rendiconto). Sul punto, il giudice di prime cure ha evidenziato come il diritto previsto dalla disposizione codicistica da ultimo menzionata (secondo la quale i soci accomandanti, in ogni caso, hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società) prevede un diritto del socio da considerarsi, analogamente a quello sancito dall'art. 2476 secondo comma c.c. in favore dei soci di società a responsabilità limitata, di natura potestativa che funge da necessario contraltare alla mancanza di poteri gestori dell'accomandante al quale è fatto divieto di immistione. Al contrario, secondo il primo giudice, la domanda, proposta dal Sig. , volta ad ottenere in via d'urgenza il rendiconto non sarebbe fondata in quanto meramente strumentale al diritto agli utili che costituisca una pretesa di tipo

meramente economico non tutelabile tramite il rimedio tipico di cui all'art. 700 c.p.c. per mancanza del requisito dell'irreparabilità del danno.

Così ricostruita la decisione di primo grado cautelare, il Tribunale ritiene di dovere procedere ad una completa rivalutazione della fattispecie sottoposta all'attenzione, completa rivalutazione - oltre gli stessi motivi posti a fondamento del reclamo - consentita dalla natura interamente devolutiva del reclamo che implica il pieno riesame dell'istanza cautelare, anche sulla base di nuovi documenti e di nuove allegazioni (Trib. Torino, 23 settembre 2005; ma si veda, altresì, Trib. Torino, 8 novembre 2006 secondo il quale il procedimento di reclamo, ha natura impugnatoria ed effetto devolutivo, mentre il provvedimento finale ha effetto sostitutivo, cosicché il giudice del reclamo può, in dispositivo, confermare la decisione impugnata e, in motivazione, enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prima istanza, analogamente a quanto avviene nel giudizio di appello).

Ciò posto, ad avviso del Collegio, l'equiparazione, da cui muove il giudice di primo grado, tra il diritto di controllo spettante all'accomandante ai sensi dell'art. 2320 u.c. c.c. ed il diritto di controllo spettante al socio di una società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2476 c.c. si rivela fallace.

Come già accennato, il terzo comma dell'art. 2320 c.c. prevede che i soci accomandanti, in ogni caso, abbiano diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società. La disposizione ha certamente carattere inderogabile, come dimostra la locuzione «in ogni caso» inserita dal legislatore.

In altri termini, il divieto di immistione degli accomandanti è stato dal legislatore temperato con il potere di controllo ad essi spettante, che si materializza nel diritto indisponibile di avere comunicazione del bilancio e di controllarne l'esattezza, nonché di impugnare giudizialmente il bilancio stesso, provocando un sindacato di legittimità di esso (App. Napoli, 17 settembre 2009).

Ciò posto, sebbene sia stato sostenuto l'orientamento secondo il quale al socio accomandante spetterebbe un potere di controllo pieno (orientamento fatto proprio anche da una parte della giurisprudenza, cfr., Trib. Salerno, 16 settembre 2009), il Collegio ritiene di dovere preferire la ricostruzione secondo la quale i poteri riconosciuti all'accomandante non possono configurarsi alla stregua di quelli previsti dall'art. 2261 c.c. per i soci della società in nome collettivo, trattandosi di un sindacato che, da una parte, verte non già sull'amministrazione,

ma sulla esattezza dei dati esposti in bilancio e, dall'altra, è consentito solo al termine dell'esercizio sociale. In questa prospettiva, deve anche concludersi che gli accomandanti non hanno il diritto di avere dagli amministratori notizia circa la gestione dell'impresa sociale e nemmeno il diritto di consultare i libri ed i documenti nel corso dell'esercizio.

Essi, conformemente al disposto testuale del terzo comma dell'art. 2320 c.c., hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e - solo dopo avere avuto tale comunicazione - di controllarne l'esattezza, a tal fine (e solo a tal fine), potendo consultare i libri e gli altri documenti della società.

D'altra parte, una simile conclusione è conforme alla posizione fatta propria dalla giurisprudenza (Cass., 17 febbraio 1996, n. 376) che ha avuto modo di precisare che, seppure il diritto agli utili sorge (solo) in base alla regolare approvazione del bilancio, l'approvazione del bilancio, nel senso suo proprio di sindacato sull'operato amministrativo dei soci amministratori, è atto che spetta istituzionalmente ai soci accomandatari. Gli accomandanti potranno impugnare il bilancio provocando un sindacato di legittimità dello stesso, ma un sindacato inteso come rispondenza del documento contabile alle operazioni sociali (Cass., 17 febbraio 1996, n. 376 cit, in motivazione).

Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene che non sussista un diritto, predicato invece dal giudice di primo grado, dell'accomandante di accedere integralmente alla documentazione sociale.

Né, d'altra parte, appare ammissibile l'originaria domanda cautelare, formulata ai sensi dell'art. 2320 c.c., volta alla condanna del socio accomandatario o della società alla produzione del rendiconto sulla gestione: infatti, l'originario ricorrente non ha instaurato il giudizio di rendiconto secondo le espresse previsioni di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. con la conseguenza che il ricorso al procedimento di cui all'art. 700 c.p.c. si presenta inammissibile per difetto di residualità.

Segue dalle precedenti considerazioni che, in accoglimento del reclamo proposto dalla

s.a.s. di e dalla Sig.ra avverso alla  
ordinanza resa dal Tribunale in data 30 agosto 2017, deve essere rigettata l'originaria domanda cautelare proposta dal Sig.

L'obiettiva controvertibilità, in diritto, dei poteri di controllo del socio accomandante ed il contrasto dottrinario e giurisprudenziale esistente giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del presente giudizio cautelare.



p.q.m.

visto l'art. 669 terdecies c.p.c., il Tribunale di Roma, in composizione collegiale:

- I) in accoglimento del reclamo proposto dalla s.o.s. di  
e dalla Sig.ra avverso alla ordinanza resa  
dal Tribunale in data 30 agosto 2017, rigetta l'originaria domanda proposta  
dal Sig.
- II) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio cautelare.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 9 gennaio 2018

Il Presidente

(dott. Stefano Cardinali)

*Stefano Cardinali*

